

In esecuzione della presente deliberazione sono stati

# COMUNE DI CESARO'

emessi i seguenti mandati:

Città Metropolitana di Messina

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di L. \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ di Prot.

N. 1

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

\*\*\*\*\*

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CESARO' E LA LEGIONE DEI CARABINIERI SICILIA - COMANDO PROVINCIALE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFE INFORMATIZZATA.

\*\*\*\*\*

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno Dieci del mese di GENNAIO alle ore \_\_\_\_\_ e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze in seguito ad invito di convocazione si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	CERALDI KATIA ANTONINA	Sindaco	.x	
2	ZITO MIRELLA DOMENICA	Vice - sindaco	.x	
4	RAGUSA LAURA	Assessore	x	
5	CAPUTO ALESSANDRO	Assessore	x	

Presiede il Sindaco Avv. Ceraldi Katia Antonina

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carmelo Verzi

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Visto l'art. 37 del D.P.R.n.223/1989, che vieta alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici e che esclude da tale divieto "le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine

Visto l'art. 43 del D.P.R. n.445/2000, che stabilisce che "al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali".

Visto l'art. 50 del D.lgs n. 82/2005, che dispone:

1- I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali e di rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2- Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'art. 2, comma 6, salvo i casi previsti dall'art.24 della legge n.241/1990, e nel rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiederne, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'art. 43, comma 4 del D.P.R. 445/2000.

3- Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni, l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto.

Visto che l'art. 58 comma 2, del medesimo decreto sancisce che "ai sensi dell'art.50 comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni precedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'art. 43, comma 2 del citato D.P.R.445/2000".

Visto l'art. 54 del D.lgs. n. 196/2003, che prevede che "nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni- tipo sono adottate dal Ministero dell'Interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'art.53

Dato atto che con richiesta pervenuta al protocollo generale n. 11754 del 11/11/2024, La Legione dei Carabinieri Sicilia Compagnia Carabinieri di Santo Stefano di Camastra (ME), chiedeva il rilascio e attivazione credenziali (password e pin all'applicativo **CIVILIA NEXT**).

Considerato che tali collegamenti sono finalizzati alla tempestiva consultazione dei dati anagrafici necessari per far fronte ad esigenze di indagine giudiziarie e consentono un risparmio nell'impiego sia del personale del Comune che della La Legione dei Carabinieri Sicilia Compagnia Carabinieri di Santo Stefano di Camastra (ME);

Esaminate le linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, redatte da ultimo dall'Agenzia per L'Italia Digitale nel giugno 2013 ed il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 04.07.2013.

Visto l'art. 62 del D.lgs. n. 82/2005 così come modificato dall'art.2 comma 1 del D.L. n. 179/2012 convertito in legge, n. 221/2012 che ha istituito l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che subentra ai sistemi informativi dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero(AIRE) ed ha finalità di costituire una nuova banca dati nazionale e la progressiva migrazione nell'ANPR delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero.

Ritenuto, in attesa del completamento dei progetti sopra descritti, di aderire alla richiesta della Legione de Carabinieri Sicilia - Comando Provinciale di Palermo approvando lo schema di convenzione, allegato al presente atto, che regola le modalità di accesso e consultazione dei dati contenuti nell'anagrafe comunale.

Considerato che con l'entrata in vigore del D.P.R. 445/2000, stante l'abrogazione del 2° e 3° comma dell'art. 37 del D.P.R. n.223/1989, il collegamento tramite terminale con l'anagrafe comunale non necessita più della preventiva autorizzazione del Ministero dell'Interno.

Dato atto che al momento non risulta esistere alcuno schema già approvato dal Garante (secondo la Previsione dell'art. 54 del D.lgs. n. 196/2003 sopra citato), e quindi si può fare genericamente riferimento alle varie pronunce intervenute negli ultimi anni a cura del Ministero dell'Interno e del Garante della privacy.

Visto il testo della risposta a quesito formulato al Ministero dell'Interno (in [www.servizidemografici.interno.it](http://www.servizidemografici.interno.it), secondo cui "nelle more (dell'adozione delle convenzioni-tipo, da approvarsi sentito il Garante, ai sensi del citato art 54 del D.lgs. n.196/2003)", debbono trovare applicazione le ' disposizioni previste dal regolamento anagrafico di cui all'art.37 del D.P.R. n.223/1939, nonché dall'art. 2 della legge n. 63/1993. che estende la possibilità di attivare collegamenti telematici con gli uffici anagrafici comunali da parte di soggetti che svolgono attività di pubblica utilità, per il perseguimento dei propri fini istituzionali".

Visto il parere n.33 del 9 dicembre 1999, con cui il Garante per la protezione dei dati personali, in risposta ad una nota inviata da un'amministrazione comunale su uno schema di convenzione per l'accesso per via telematica aa parte della locale stazione dell'arma dei carabinieri all'anagrafe della popolazione del Comune di Cesarò ha precisato che " la legge sulla protezione dei dati personali non ostacola la consultazione per via telematica degli atti anagrafici da parte delle forze dell'ordine", *ritenendo come* " la normativa sugli atti anagrafici (D.P.R n. 223/39) regoli in modo specifico la consultazione dei medesimi atti da parte degli appartenenti alle forze dell'ordine, consentendo c queste ultime di accedere direttamente all'ufficio anagrafe e di consumare gli atti anagrafici anche mediante terminali".

Ritenuto, pertanto, l'ammissibilità, in linea generale, della consultazione diretta dei dati anagrafici per via telematica, nel rispetto delle condizioni su esposte e da quelle ulteriori previste dalle norme vigenti, tra cui la verifica della qualifica soggettiva dei richiedenti, e della motivazione di pubblica utilità da essi perseguita; la garanzia del tracciamento delle operazioni di richiesta e di comunicazione dei dati, l'individuazione quale soggetto titolare del trattamento della struttura abilitata all'accesso dei dati anagrafici ed il loro utilizzo per fini diversi da quelli dell'istituto.

Ritenuto, conseguentemente, nelle more dell'approvazione della convenzione-tipo da parte del Ministero competente, di definire le linee guida cui attenersi ai fini della stipulazione delle singole convenzioni per l'accesso telematico alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, incorporate in apposito schema.

Visto lo Statuto comunale

Visto l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta comunale;

Dato atto che trattasi di provvedimento di ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera l, del D.lgs. n.267/2000,

#### PROPONE

-Di approvare lo Schema di Convenzione tra il Comune di Cesarò e il Comando Carabinieri Santo Stefano di Camastra per l'accesso in consultazione alla Banca dati Anagrafe Informatizzata, che in allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente.

-Di rendere il presente atto di immediata esecuzione.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the official responsible for the document.

# PARERI ESPRESSI

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CESARO' E LA LEGIONE DEI CARABINIERI SICILIA - COMANDO PROVINCIALE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFE INFORMATIZZATA.**

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i, della Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48) che testualmente recita:

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

1. Nel caso in cui l'Ente abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere espresso dal segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze;

2. I soffetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi;

3. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative della deliberazione di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto".


Sulla proposta deliberazione di sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del Servizio Finanziario a norma dell'art. 55 della Legge della Legge 08/06/1990, n. 142 recepito dall'art. 1 comma 1, lett. I) della L.R. 11/12/1991, n. 48 e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D.Lgs. 267/2000

## Attesta la copertura finanziaria

Anno	Cap.	Codice gestione uscita	Impegno n.	Importo

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <b>POSITIVO</b>  Data.....  IL Responsabile (Dottore Carmelo Verzi)
<b>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</b>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <b>POSITIVO</b>  Data..... IL Responsabile (Dott.ssa Fortunata Zito)



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;  
VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dalla L. R. n. 48/91;  
RITENUTO di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui sopra;  
VISTO il vigente O. A. EE. LL. R. S.;  
VISTE le Leggi Regionali n. 44/91, n. 48/91, n. 23/97, n. 23/98;  
FATTO PROPRIO il Contenuto Formale e sostanziale del provvedimento proposto  
Con voti UNANIMI FAVOREVOLI LEGALMENTE RES.  
**DELIBERA**

1. Di approvare la proposta nel testo risultante dal documento qui allegato per tutto quanto  
sopramotivato;

	SI	NO
2. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva		

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta


**L'ASSESSORE ANZIANO**  

**IL PRESIDENTE**  

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\* \* \* \* \*

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio e su conforme attestazione del Messo

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale on line dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della L. R. n.44 del 3-12-1991.

IL MESSO

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

\* \* \* \* \*

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta:

Esecutiva

Immediatamente esecutiva


ai sensi dell'art. 12 c. 2 della L. R. n. 44/91 il giorno 10-01-2025

Cesarò, li \_\_\_\_\_

  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\*\*\*\*\*

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE DALLA BANCA DATI DELL'ANAGRAFE INFORMATIZZATA DEL COMUNE DI CESARÒ (ME)**

TRA

Il Comune di Cesarò, di seguito denominato "Comune", con sede in Corso Margherita, 2, rappresentato dall'Avvocato Ceraldi Katia Antonina nata a Bronte il 13/06/1978 nella qualità di legale rappresentante a stipulare in nome e per conto del Comune;

E

La Legione dei Carabinieri Sicilia - Coniando Provinciale di Santo Stefano di Camastra - rappresentata dal sig./sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a Il nella qualità di \_\_\_\_\_

Premesso che La Legione dei Carabinieri Sicilia - Comando Provinciale di Santo Stefano di Camastra, con la nota inviata al prot. generale n. 11754 del 11/11/2024, ha chiesto di attivare un collegamento telematico con l'anagrafe comunale, in modo da poter consultare i dati a loro necessità in tempo reale;

Visto il D.P.R. n. 223/89 "Regolamento anagrafico della popolazione residente" ed in particolare l'art. 37 che mentre vieta alle persone estranee all'ufficio anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici, esclude da tale divieto *"le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza"*;

Visto il D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 43 che stabilisce che *"al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali"*;

Visto il D lgs n.196/2003 e ss.mm.ii, in particolare l'art.54 che prevede che *"nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'Interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivamente ai soli dati necessari al proseguimento delle finalità di cui all'art.53"*;

il D.lgs n. 82/2005 art. 50 e ss.mm.ii. il quale dispone:

1. *I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità*

*dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.*

*2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'art. 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'art. 24 della Legge n. 241/1990, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'art. 43, comma 4 del D.P.R. 445/2000.*

*3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni, l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto.*

*Che in base all'art. 58 comma 2, del medesimo decreto " ai sensi dell'art.50 comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'arti. 43, comma 2 del citato D.P.R. 445/2600";*

Considerato che l'Amministrazione comunale è già dotata di apposito software che permette la consultazione on-line dei dati contenuti nell'anagrafe comunale, nel rispetto di tutti i requisiti previsti in materia di sicurezza dei dati personali:

Che l'accesso via web alla banca dati dell'anagrafe comunale consente una maggiore efficienza ed efficacia, nonché raccolta tempestiva delle informazioni, delle attività di pubblica sicurezza, oltre ad una semplificazione dell'attività degli uffici comunali;

Visto l'art. 62 del D.lgs n. 82/2005 così come modificato dall'art.2 comma 1 del D.L. n.179/2012 convertito in legge n. 221/2012 che ha istituito l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che subentra ai sistemi informativi dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) ed ha finalità di costituire una nuova banca dati nazionale e la progressiva migrazione nell'ANPR delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero.

Visto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è deciso di aderire alla La Legione dei Carabinieri Sicilia - Comando Provinciale di Palermo, approvando lo schema di convenzione, allegato all'atto, che regola le modalità di accesso dello stesso e la consultazione dei dati contenuti nell'anagrafe comunale;

## CIÒ PREMESSO

ed intendendo che quanto sopra esposto in premessa formi parte integrante e sostanziale del presente atto,

## SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

### Art.1 - Oggetto

**1.1** La presente convenzione disciplina la consultazione per via telematica, da parte del Comando, dei dati contenuti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune, per l'assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti al suddetto Comando;

### Art. 2 - Contenuti

**2.1** Con la stipulazione della presente convenzione, il Comune autorizza il Comando ad accedere per via telematica alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente mediante il servizio denominato "NEXT";

**2.2** Il Comune si riserva la facoltà, in qualsiasi momento e ad insindacabile giudizio, di limitare o sostenere l'accesso alla consultazione telematica alla banca dati anagrafica, qualora sopravvenute esigenze normative e/o gestionali rendano necessaria una revisione delle modalità e dei contenuti dell'accesso telematico.

### Art. 3 - Titolarità della banca dati anagrafica

**3.1** Il Comune mantiene la piena ed esclusiva titolarità delle informazioni e dei dati memorizzati all'interno della banca dati anagrafica. Mantiene, altresì, la competenza esclusiva a gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, anche rispetto ad eventuali variazioni della piattaforma gestionale attualmente in uso. Possiede infine, la facoltà di modificare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche.

**3.2** Nell'ambito della presente convenzione è esclusa in ogni caso per il Comando la possibilità, avvalendosi dei propri sistemi tecnologici, di apportare, di alterare le informazioni i dati presenti nella banca dati anagrafica o di estrarre automaticamente e/o massivamente dati ed informazioni anagrafiche.

**3.3** Il Comando non può cedere a nessun titolo a terzi i dati e le informazioni che abbia a trattare in conseguenza dell'esecuzione della presente convenzione.

### Art. 4 - Limitazioni di responsabilità

**4.1** Il comune è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possano derivare dall'uso dei dati relativi alla banca dati anagrafica, nonché per i danni derivati da interruzioni, ritardi o errori nell'erogazione del servizio di consultazione, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

**4.2** Il Comando si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite l'accesso telematico esclusivamente per fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di necessità, pertinenza, non eccedenza nel trattamento dei dati, assumendosi ogni

responsabilità in ordine all'utilizzo e al trattamento improprio o illecito e alle conseguenti eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, sollevando il Comune da ogni responsabilità.

#### Art. 5 - Clausola di reciprocità

**5.1** A seguito della sottoscrizione della presente convenzione il Comando si impegna a:

- a) fornire al Comune previa richiesta scritta e motivata, eventuali dati in possesso delle stesse Comando per ragioni connesse allo svolgimento dei propri compiti istituzionali o per elaborazioni statistiche;
- b) non richiedere direttamente o per il tramite terzi (società private, cittadini etc.) certificazioni di residenza e di stato di famiglia in formato cartaceo presso gli sportelli anagrafici della sede centrale della ripartizione dei Servizi Demografici, contenenti i dati acquisibili per via telematica e di cui ai profili di consultazione attivi;
- c) non richiedere notizie anagrafiche di dati acquisibili per via telematica e di cui ai profili di consultazione attivi;
- d) non richiedere al Comune controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte dai cittadini., che possano essere efficacemente assolti tramite la consultazione informatica della banca dati telematica.

**5.2** L'eventuale e reiterata violazione degli impegni di cui al comma 1 comporterà l'immediata disabilitazione del servizio di consultazione, con conseguente cessazione degli effetti della presente convenzione.

**5.3** L'accesso a dati ulteriori rispetto a quelli ai quali viene consentita la consultazione attraverso la presente convenzione potrà essere autorizzato dal Comune, previa motivata richiesta scritta da parte del Comando, con particolare riferimento alle specifiche finalità di pubblico interesse e alle competenze istituzionali. dichiarando, al contempo, la pertinenza e la necessità dei dati ulteriori richiesti.

#### Art 6 - Misure di sicurezza

**6.1** Sono abilitati ad accedere alla banca dati anagrafica esclusivamente gli operatori individuati da Comandante, facendo uso della propria credenziale di autenticazione, che è incredibile, anche temporaneamente. Gli operatori abilitati assumono la qualità di incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi del codice approvato con D.lgs. n. 196/2003

**6.2** Gli accessi alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente saranno abilitati in sola lettura e le relative postazioni dovranno essere ubicate in luogo non accessibile al pubblico. E' comunque fatto di/iato all'operatore abilitato all'accesso di lasciare incustodita la postazione in parola a collegamento attivo.

**6.3** In conformità alle " prescrizioni a tutti i comuni sulla gestione delle anagrafe " impartite il 06 ottobre 2005 dal Garante per la protezione dei dati personali, il Comando prende atto che il Comune adotterà le misure necessarie per consentire il tracciamento delle operazioni di richiesta e di comunicazione dati presso le postazioni di lavoro di cui alla presente convenzione e da parte

degli operatori parimenti identificati, monitorando eventuali utilizzi impropri ed accessi multipli, realizzati utilizzando una stessa chiave di accesso presso più postazioni di lavoro.

#### Art. 7 - Responsabilità

7.1 Il Comando esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che il primo subisse in occasione dell'accesso alla banca dati della popolazione residente in dipendenza di interruzioni, ritardi o errori nell'elaborazione o nella trasmissione dei dati, o per qualsiasi altro evento comunque verificatosi.

7.2 L'uso dei dati oggetto di consultazione rientra nella piena ed esclusiva responsabilità del Comando, restando il Comune estraneo da ogni responsabilità verso terzi dipendenti dall'uso medesimo.

#### Art 8 - Livelli di servizio

8.1 Il servizio di consultazione telematica oggetto della presente convenzione è disponibile sette giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro, ad eccezione degli intervalli dedicati all'aggiornamento della banca dati anagrafica.

8.2 In caso di interruzioni programmate per esigenze tecniche, il Comune informerà tempestivamente il Comando, a mezzo posta elettronica in ordine ai tempi previsti di interruzione e di ripristino del servizio.

8.3 L'Ufficio Servizi Informativi CED, è incaricato delle operazioni di collegamento, di istruzione e di concessione delle credenziali per l'accesso alla banca dati anagrafica, nei limiti imposti dalla presente convenzione.

8.4 Qualora il servizio di consultazione telematica risulti non funzionante, il Comando può segnalarlo all'indirizzo di posta elettronica: [protocollo@pec.comune.cesaro.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.cesaro.me.it)

Il comune, ricevuta la segnalazione, si attiverà per la celere risoluzione delle problematiche riscontrate.

8.5 La banca dati anagrafica oggetto di consultazione è aggiornata in tempo reale.

#### Art.9 - Durata della convenzione

9.1 L'abilitazione al servizio di consultazione in via telematica della banca dati anagrafica decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e scadrà il 31 dicembre successivo.

9.2 In mancanza di disdette da parte del Comune o da parte del Comando, da comunicarsi almeno 30 giorni prima della scadenza, la convenzione si intenderà rinnovata per un altro anno e così di anno in anno.

9.3 La presente convenzione è suscettibile di revisione in ragione di aggiornamenti normativi, in particolar modo per quel che concerne la materia della protezione dei dati personali e dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), e/o di esigenze di adeguamento dei contenuti tecnici in relazione all'evoluzione tecnologica. Il Comando si impegna ad accettare le modifiche che si rendessero necessarie ai sensi del periodo precedente, da formalizzarsi con

apposito atto nelle stesse forme della presente convenzione.

**9.4** Il Comando potrà recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione prima del termine, dando alla parte motivato preavviso, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento che produrrà effetti decorsi trenta giorni dal ricevimento.

**9.5** Il Comune ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, previa comunicazione trasmessa al Comando, qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla presente convenzione, si verificano eventi e/o interventi normativi che motivino la cessazione dell'accesso telematico alla banca dati anagrafica o comunque sussistano ragioni di interesse pubblico al recesso.

#### Art. 10 - Risoluzione delle controversie

**10.1** Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione, in caso di mancato accordo per la soluzione della controversia, il foro competente è quello di Palermo.

#### Art. 11 - Disposizioni di rinvio

**11.1** Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia, in particolare a quelle relative all'ordinamento dell'anagrafe della popolazione residente ed alla tutela della riservatezza dei dati personali tempo per tempo vigenti.

**11.2** Dovranno, in particolare, essere osservate le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per i servizi Demografici.

#### Art. 12 - Disposizioni fiscali

**12.1** La presente convenzione è esente dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/19 C 6 e ss.mm.ii.; essa è, altresì, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata B al D.P.R. n.642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Cesarò:

Per La Legione dei Carabinieri Sicilia - Comando Provinciale di Santo Stefano di Camastra:

## ACCORDO DI ADESIONE

Convenzione tra il Comune di Cesarò e le Forze dell'Ordine per la consultazione dei dati anagrafici per fini istituzionali tramite il servizio Anagrafe.

Il/La

sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

della Forza dell'Ordine \_\_\_\_\_

con sede a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

P.iva \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

### PRESO ATTO CHE

La consultazione dei dati deve avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza nel trattamento dei dati personali come definite dal D.lgs 30 giugno 2003, n.196 artt. 31 e seguenti riguardanti "sicurezza dei dati e dei sistemi".

### CHIEDO

l'adesione alla convenzione tra il Comune di Cesarò e le Forze dell'Ordine per la consultazione dei dati anagrafici per fini istituzionali tramite il servizio " Anagrafe or line".

### INDIVIDUO

Al fine del collegamento all'anagrafe con procedura informatizzata, le seguenti persone in qualità di utenti custodi delle parole chiave che danno accesso alle informazioni:

1) COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_

LUOGO E DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_

2) COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_

LUOGO E DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_

3) COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_


LUOGO E DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_

4) COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_

LUOGO E DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_

Luogo e data,

Il Responsabile dei Servizi Demografici  
Istr. Amm. Salvatore Saraniti

  
  
  
Responsabile Servizi Demografici  
Istr. Amm. Saraniti Salvatore

II PROPONENTE

Il presente modello di adesione costituisce parte integrante della Convenzione che verrà sottoscritta tra il Comune di Cesarò per la consultazione dei dati anagrafici per fini istituzionali tramite il programma Civilia Next